



---

Palazzo Adorno – Via Umberto I, 30 – 73100 Lecce  
E-mail: [ufficiostampa@provincia.le.it](mailto:ufficiostampa@provincia.le.it) Fax: 0832/683260

**“VICENDA COPERSALENTO”:  
IL TAR RIGETTA L’ISTANZA DELLA SOCIETA’ MAGLIESE.  
L’ASSESSORE PROVINCIALE ALL’AMBIENTE SCOGNAMILLO:  
<<GIUSTO L’OPERATO DELLA PROVINCIA>>**

<<Esprimo grande soddisfazione per quanto emerso dall’ordinanza del Tar di Lecce per quanto attiene alla vicenda della Società Copersalento sia, per la delicatezza della questione ambientale connessa alla tutela della salute, sia perché conferma il corretto operato della Provincia di Lecce>>, queste le parole dell’assessore provinciale all’Ambiente, **Gianni Scognamillo** al momento della presa visione della sentenza del tribunale regionale.

Il TAR di Lecce ha, infatti, rigettato la richiesta di istanza cautelare, avanzata dalla società Copersalento, di sospensione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di recupero energetico in regime di procedura semplificata emanato dalla Provincia di Lecce.

I fatti risalgono al 13 marzo 2009, quando il Dirigente del Servizio Rifiuti Scarichi ed Emissioni della Provincia di Lecce disponeva, nei confronti della Ditta Copersalento, il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero energetico in regime di procedure semplificata. Il suddetto provvedimento veniva adottato a seguito del rapporto di prova trasmesso dall’ARPA Puglia dal quale era emerso un superamento di otto volte del limite di emissione di diossina.

La Copersalento avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, proponeva ricorso al TAR, chiedendone la sospensiva con un unico e articolato motivo di ricorso in cui veniva eccepita l’erronea applicazione del D. Lgs. 133/2005, nonché la contraddittorietà dell’azione amministrativa.

In particolare, la Copersalento ha sostenuto di non aver svolto l’attività di recupero in regime di procedura semplificata, soggetta ai limiti di emissione al D. Lgs. 133/2005, ma di aver utilizzato solo biomasse con la citata autorizzazione ministeriale, soggetta ai limiti del D. Lgs. 152/2006, sensibilmente più elevati.

Il TAR di Lecce con la citata ordinanza non ha accolto i motivi della Copersalento e, partendo dalla considerazione che la stessa ricorrente ha affermato in ricorso e cioè la non efficienza dell’impianto, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.

Inoltre, in virtù del principio comunitario di precauzione, prendendo comunque atto del superamento dei limiti previsti dalla normativa, ha rigettato la richiesta per evitare che la riattivazione dell’impianto e la conseguente produzione di energia producessero l’immissione di sostanze nocive sull’ambiente.

Lecce, 26 marzo 2009

c.f.